




**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Ettore Majorana"**

24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1
Tel 035 297612 – Fax 035301672
Cod. Mecc. BGIS01700A Cod.Fisc. 95028420164
Md AP 22 - Regolamento di videosorveglianza Rev 02/11/2018



**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI
TELECAMERE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELL'ISTITUTO**

Delibera n° 6 del Collegio Docenti del 15.06.2016

Delibera n° 27 del Consiglio d'Istituto del 13.06.2016

VISTO il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali entrato in vigore il 1° gennaio 2004;

VISTO il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante per la protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);

VISTO il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, che aggiorna ed integra il provvedimento del 29 novembre 2000 (c.d."decalogo") pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28;

PRESO ATTO dell'art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004, che prevede:

³⁵/₁₇ una informativa minima agli interessati che devono essere informati dell'accesso o del transito in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa "minima" individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;

³⁵/₁₇ l'integrazione dell'informativa minima con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi dell'art.13 del Codice sulla privacy, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati raccolti;

CONSIDERATO che l'informativa "minima" viene adempiuta attraverso il posizionamento di appositi cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere;

CONSIDERATO che il medesimo "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" stabilisce all'art. 3.5 che le ragioni delle scelte, richiamate negli articoli precedenti del medesimo provvedimento generale sulla videosorveglianza", inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati registrati, "devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato

presso il titolare e il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso”;

Il Consiglio di Istituto ed il Collegio Docenti, sentita la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di installare e utilizzare delle videocamere dentro e fuori l'istituto,

DELIBERANO

il seguente “regolamento per l'installazione e l'utilizzo delle telecamere all'interno e all'esterno della scuola”.

Art. 1 Finalità.

L'istituto con il progetto di video sorveglianza vuole potenziare gli strumenti in suo possesso per il controllo e la sorveglianza degli accessi, per il controllo degli spostamenti e della presenza degli studenti in aree non coperte dalla presenza o dalla presenza ridotta dei collaboratori scolastici, per il controllo di atti di bullismo e di vandalismo su beni dell'istituto o su beni temporaneamente collocati nell'area dell'istituto. La video sorveglianza è inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione e degli interventi dei collaboratori scolastici.

Art. 2 Caratteristiche tecniche dell'impianto.

Il sistema si compone di una rete di telecamere connesse nella rete intranet dell'Istituto che forniscono immagini alla postazione centrale di controllo degli accessi all'Istituto. Le immagini possono essere esaminate da remoto, da persone autorizzate, in orari di assenza dal servizio del personale o in giorni festivi, qualora siano stati segnalati allarmi per intrusione, incendio o altro. Le videocamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna. Le immagini saranno visibili presso la postazione centrale di controllo degli accessi all'Istituto presso l'ingresso principale del piano terra. Le telecamere sono installate nelle seguenti aree:

esterne interne a) cortile interno b) passo carraio ingresso; c) parcheggio auto e motorini;

a) atrio ingresso b) piano terra; c) primo piano; d) secondo piano; e) seminterrato ala bar

Art. 3 Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini.

Il Dirigente scolastico, ai sensi della L.675/96, è responsabile della gestione e del trattamento delle immagini (che non sono archiviate). Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento dei dati e delle immagini in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituto ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il responsabile, inoltre, custodisce le chiavi per l'accesso al locale, in cui sono collocati i server che gestiscono la

rete informatica dell'Istituto e le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi. Il Dirigente Scolastico designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici e le prescrizioni per l'utilizzo dei 3 sistemi. Alle immagini in diretta provenienti dalle varie videocamere possono accedere soltanto i collaboratori scolastici che prestano servizio nella postazione di controllo dell'accesso principale dell'Istituto. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'Istituto, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 17 del D.P.R. 501/98.

Art. 4 Principi di pertinenza e di non eccedenza.

Il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituto sarà improntato, in linea con i principi fondamentali sanciti dalla L. 675/96 e dal D.lgs n. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29/11/ 2000 (c.d. "decalogo") pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, aggiornato ed integrato dal "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 /04/ 2004. Con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo art. 6 immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20/05 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo. Per quanto non risulti disciplinato dal presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.

L'incaricato della videosorveglianza potrà provvedere a registrare le immagini e a darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico qualora le immagini contengano fatti che possono portare ad ipotesi di reato o ad eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale. In tali casi, in deroga o quanto prescritto nelle modalità di ripresa definita dal precedente art. 4,

l'incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla 4 registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Art. 6 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici.

Le immagini vengono custodite sull'hard disk per un tempo determinato in coerenza con quanto stabilito dal garante della privacy. Le immagini registrate non vengono archiviate e vengono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità in presenza di provvedimenti da queste emanati.

Art. 7 Informativa.

La scuola con idonea cartellonistica e specifiche comunicazioni informerà dell'esistenza del servizio di videosorveglianza, fornendo anche l'indicazione del responsabile a cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96, le famiglie degli studenti all'atto dell'iscrizione, il personale scolastico al momento dell'assunzione in servizio e gli operatori delle aziende che per motivi di lavoro prestano servizio in Istituto. Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo sul sito dell'Istituto e 1 copia dello stesso potrà essere richiesta presso la Segreteria della Scuola (Ufficio Didattico). Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo dell'Istituto, e nel sito Internet dell'Istituto www.majorana.org. Copia dello stesso può essere richiesta presso il titolare o ai responsabili del trattamento dei dati, nonché presso l'ufficio didattica. Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Art. 8 Disposizioni attuative e di rinvio.

Il presente regolamento d'uso del servizio di videosorveglianza sarà notificato all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui alla L.675/96. Per tutto quanto non risulti disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati.